

Via Codalunga, 15
36030 Zugliano (VI)
Tel. 0445/1716361 Fax 0445/1712080



SO.G.EN.IT
società gestione energetica italiana

email: info@sogenit.com
P.IVA 03816940245

Via Codalunga, 20
36030 Centrale di Zugliano (VI)
Tel. 0445/363347 Fax 0445/365467



email: ufficio.tecnico@carolloimpianti.it
P.IVA 02958720241

Via Vicenza, 57/e - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/511406 Fax 0445/514183

Munari ing. Matteo
INGEGNERIA ELETTRICA ED ENERGETICA

email: munari@ordine.ingegneri.vi.it
P.IVA 02724920240

Provincia:	VICENZA	Comune:	PIANEZZE	Data:	MAGGIO 2018
Oggetto :	SERVIZIO "ENERGIA" DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON L'OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI AI SENSI DEL D.LGS. 115/2008.			Variante:	
				Prot.	
				Scala:	
Committente:	COMUNE DI PIANEZZE			PROGETTO PRELIMINARE	
PE.16	BOZZA DI CONVENZIONE				

CONTRATTO IN CONCESSIONE MEDIANTE "FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART.183 COMMA 15, DEL D.LGS. 50/2016 PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI PIANEZZE (VI) (CIG: N._____)

L'anno 2018, addì, del mese di, in . Pianezze, presso la sede municipale di via e più precisamente nell'ufficio del Segretario Comunale;

Avanti a me,, nato a il, residente a, C.F....., Segretario Comunale del Comune di Pianezze, autorizzato a rogare in forma pubblica amministrativa, su richiesta dell'Ente, i contratti nei quali il comune è parte ai sensi dell'art.97, comma4, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.67, sono personalmente comparsi i Signori:

Il Sig., nato a il, in qualità di del Comune di Pianezze (VI), domiciliato per la funzione presso la Sede Comunale, C.F.: il quale dichiara di agire esclusivamente per conto del Comune di Pianezze, che rappresenta, ai sensi dell'art. 107, 30 comma, del D.Lgs. n. 267/2000, giusto provvedimento sindacale n.1 del 02.01.2016, che di seguito nel presente atto verrà denominato semplicemente "CONCEDENTE",

Il Sig., nato a il, in qualità di legale rappresentante della Società con sede in C.F./P.I./R.I. domiciliato per la carica presso la sede della predetta Società, in forza dei poteri attribuiti da, di seguito nel presente contratto denominato anche "CONCESSIONARIO".

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica, io Segretario Comunale rogante sono personalmente certo, previa concorde rinuncia, con il mio consenso, all'assistenza di testimoni, mi richiedono di ricevere questo atto, ai fini quale:

PREMETTONO

- Che la ditta ha presentato con nota assunta al protocollo dell'Ente al n. del una proposta di finanza di progetto, ai sensi dell'art.183 comma 15 del Decreto Legislativo n. 50/2016, per la progettazione, la realizzazione dei lavori di riqualificazione, la fornitura di energia elettrica, la gestione e la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, contenente un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione
- che con deliberazione di G.C: n..... del è stato espresso un preliminare giudizio di fattibilità della proposta ed la stessa è stata dichiarata di pubblica utilità;
- che con deliberazione di Consiglio comunale n..... in data..... la proposta è stata approvata e l'intervento è stato inserito negli strumenti di programmazione dell'ente;
- che con determinazione a contrattare n. del, si è disposto di procedere all'affidamento in concessione, mediante finanza di progetto ai sensi dell'art.183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016, per la progettazione, la realizzazione dei lavori di riqualificazione, la fornitura di energia elettrica, la gestione e la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, approvando il relativo bando e disponendo di aggiudicare i lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2, del D.Lgs. 50/2016, ponendo a base di gara la proposta presentata dalla società quale soggetto promotore;
- che a conclusione della sopra citata procedura di individuazione del contraente, con determinazione n. in data si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori al CONCESSIONARIO;

Tutto ciò premesso, volendosi determinare le norme e condizioni che debbono regolare la concessione di che trattasi, essendo intenzione della parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e regolare, le stesse convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premessa e definizioni

1. Si approvano, riconoscono e confermano le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto con forza di patto tra le parti.

2. Ai fini della corretta interpretazione del presente contratto, si intendono:

- a) Per “Amministrazione” o “Concedente”, il Comune di Pianezze;
- b) per “affidatario”, “Fornitore”, “Aggiudicatario”, “Gestore” o “concessionario”: la società _____ affidataria del servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Pianezze a seguito dell’aggiudicazione della procedura di finanza di progetto ai sensi dell’Art. 183, comma 15 del Codice dei Contratti pubblici, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- c) per “anno”, il periodo di tempo composto da 12 mesi consecutivi, ove non diversamente specificato; d) per “Codice” o “Codice dei contratti pubblici”, il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50; e) per “contratto”, il presente contratto di servizio; f) per “corrispettivo annuo del servizio”, il corrispettivo annuo erogato al CONCESSIONARIO atto a remunerare i servizi affidati con la presente procedura e risultante dall’offerta dell’Aggiudicatario ed aggiornato secondo le modalità stabilite dal presente contratto;
- d) per “data di presa in consegna degli impianti”, la data di sottoscrizione del presente atto. A partire da tale data il Fornitore prende in carico tutti gli impianti del Perimetro di Gestione. Tale data coincide con la data di avvio del Servizio;
- e) per “direttore dell’esecuzione del contratto”, il dipendente dell’Affidatario nominato dal legale rappresentante dello stesso quale responsabile della corretta e ottimale gestione delle operazioni gestite, nonché quale referente unico per il Comune rispetto alle operazioni gestite;
- f) per “offerta”, la documentazione di offerta presentata dall’Affidatario durante il procedimento di gara, che si intenderà integralmente richiamata e allegata, in particolare con riferimento agli impegni assunti dall’Affidatario, indipendentemente che essa sia puntualmente richiamata nel contratto;
- g) per “Parte/Parti”, l’Affidatario e/o il Comune a seconda del contesto;
- h) per “Piano economico-finanziario” o “PEF”, il piano illustrativo dell’equilibrio economico-finanziario del contratto di partenariato pubblico-privato, in rapporto ai servizi gestiti per la durata complessiva del contratto stesso;
- i) per “Matrice dei rischi”, il documento di sintesi dell’analisi dei rischi connessi all’intervento, al fine di consentirne l’esatta allocazione;
- j) per “valore complessivo stimato del servizio”, il valore complessivo presunto del servizio, ottenuto moltiplicando il corrispettivo annuo per la durata del servizio, senza, pertanto, stimare l’impatto della rivalutazione dei prezzi contrattuali;
- k) Per “Risparmio Energetico Garantito”, è il risparmio energetico indicato nel Piano Economico Finanziario presentato in sede di gara; o) Per “Risparmio Energetico Reale”, è il risparmio energetico realmente ottenuto e rilevabile dai dati di consumi delle bollette di fornitura

Art. 2 -Oggetto del contratto, caratteristiche generali e finalità della concessione.

Il contratto ha per oggetto la gestione del servizio pubblico locale di pubblica illuminazione nel territorio comunale di Pianezze, comprendente la progettazione e realizzazione dei lavori di riqualificazione degli impianti serventi al servizio e la successiva gestione e mantenimento in efficienza per la durata contrattuale

affidato tramite una operazione di Partenariato Pubblico Privato ai sensi dell'art.183 comma 15, del D.Lgs. 50/2016.

La finalità che il CONCEDENTE intende conseguire attraverso il presente affidamento è l'erogazione del servizio nonché la messa a norma degli impianti, il risparmio energetico, l'abbattimento dell'inquinamento luminoso e il mantenimento in efficienza degli impianti di illuminazione pubblica comunali.

Saranno allocati al CONCESSIONARIO i seguenti rischi (ai sensi della Comunicazione Eurostat del 11 Febbraio 2004):

- “rischio di costruzione”, ovvero il rischio legato alla progettazione ed all'esecuzione degli interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica: ritardo nei tempi di progettazione e/o esecuzione, non rispetto degli standard di progetto, aumento dei costi, inconvenienti di tipo tecnico nella progettazione e/o realizzazione, mancato completamento degli interventi previsti, con il conseguente non raggiungimento del risparmio energetico atteso;
- “rischio di disponibilità”, ovvero il rischio legato alla capacità, da parte del CONCESSIONARIO, di gestire gli impianti di illuminazione pubblica attraverso la fornitura di energia elettrica e la manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per garantire l'efficienza degli impianti ed erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti per tutta la durata contrattuale.

L'allocazione dei rischi oggetto del rapporto di partenariato pubblico-privato disciplinato dal presente contratto è sintetizzata nella Matrice dei rischi, come specificata nell'Allegato al presente contratto.

La Matrice dei rischi comprende gli elementi proposti dall'Affidatario in sede di offerta, che ne vengono a costituire parte integrante.

La presente convenzione è conforme ai contenuti minimi dell'allegato B della norma UNI 11352:2014.

Art. 3 -Durata della Concessione

La presente Concessione ha la durata di 12 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. E' esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione delle attività affidate, alla scadenza dell'affidamento, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia dello stesso, l'Affidatario sarà tenuto a garantire la prosecuzione delle operazioni fino al subentro del nuovo Gestore, alle condizioni disciplinate nel presente contratto. Qualora la prosecuzione delle operazioni dovesse protrarsi oltre un anno dalla scadenza dell'affidamento, le Parti potranno concordare di apportare al contratto gli adeguamenti ritenuti necessari. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo potrà essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto al presente comma, salvo l'adeguamento del corrispettivo nel periodo aggiuntivo di servizio ai sensi dell'Art. 10 del presente contratto.

Art. 4 -Termini di esecuzione degli interventi sugli impianti

- Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto dovrà essere redatto apposito verbale in contraddittorio tra CONCESSIONARIO e CONCEDENTE con riportata la lettura e la matricola, dei contatori di energia elettrica.
- A partire dalla data della sottoscrizione del presente contratto, il CONCESSIONARIO dovrà avviare prontamente le pratiche per la volturazione a proprio carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto della concessione, voltura che dovrà essere conclusa per tutti i contatori entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Contestualmente il CONCESSIONARIO si attiverà per l'esecuzione di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti precisando che dalla data di sottoscrizione inizierà la decorrenza di pagamento della rata del canone. Nel periodo transitorio fino all'avvenuto trasferimento della titolarità dei POD, eventuali costi sostenuti dal Comune per il

pagamento delle fatture di energia saranno stornati dal canone.

- Il CONCESSIONARIO si impegna ad eseguire, a propria cura e spese, il progetto esecutivo dell'opera redatto secondo le modalità indicate nel progetto di fattibilità posto a base di gara, nel bando, e nei documenti tecnico amministrativi di gara entro il termine di giorni 30 naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione della presente convenzione.
- Il CONCEDENTE si impegna ad approvare il progetto esecutivo entro 30 giorni dalla validazione del progetto, previo ottenimento degli atti di consenso, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni pubbliche che dovessero rendersi necessari alla realizzazione degli interventi.
- Il CONCESSIONARIO si impegna ad eseguire, a propria cura e spese, l'esecuzione dei lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica entro il termine di 180 giorni decorrenti dal verbale di consegna ed inizio lavori che verrà sottoscritto entro 10 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo. Le tempistiche precise saranno poi espresse nel cronoprogramma del progetto esecutivo.
- Il CONCEDENTE si riserva in ogni caso la facoltà di fornire al CONCESSIONARIO direttive per la definizione del progetto esecutivo alle quali il CONCESSIONARIO dovrà conformarsi. Dette direttive, di carattere meramente specificativo, non dovranno comunque essere tali da alterare i caratteri generali, nonché le condizioni realizzative economico finanziarie e gestionali del progetto e della documentazione posta a base di gara.
- Il CONCEDENTE si riserva la facoltà di determinare la proroga del contratto relativo al servizio per un periodo massimo di dodici (12) mesi dalla sua scadenza, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs n. 50/2016, al fine di consentire la riprogettazione e lo svolgimento delle procedure per il nuovo affidamento del servizio da parte degli Enti. Alla scadenza naturale del contratto, l'Affidatario non avrà alcun diritto in ordine alla prosecuzione del rapporto o comunque alla gestione del servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma..
- Compatibilmente con le indicazioni risultanti dal cronoprogramma e, comunque, previa definizione dei tempi procedurali necessari a norma di legge , il Concedente s'impegna, senza oneri per il Concessionario, a compiere tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie per l'esecuzione della concessione e per assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario del servizio, ivi comprese, a titolo esemplificativo, il rilascio delle autorizzazioni all'accesso per l'espletamento di indagini e ricerche , la convocazione di conferenze di servizi per il rilascio di atti o provvedimenti per i quali siano necessari intese, nulla osta, pareri ad assenti di amministrazioni diverse, ovvero l'esame contestuale di vari interessi pubblici.
- Il Concessionario assume l'impegno di attivarsi per richiedere alle altre amministrazioni competenti le autorizzazioni, i nulla osta e quant'altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione delle opere e per la gestione dei servizi oggetto della concessione: eventuali ritardi o inadempimenti potranno a lui essere imputati solo nel caso in cui sia dimostrata la colpa grave del Concessionario nel non attivare od attivare tardivamente i relativi procedimenti.

Art. 5 -Documenti facenti parte del contratto e norme regolatrici

Il contratto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- a) Progetto di fattibilità posto a base di gara approvato con delibera di giunta comunale n., in data
- b) Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati
- c) Offerta presentata in sede di gara dal CONCESSIONARIO
- d) Progetto definitivo presentato dal CONCESSIONARIO in sede di gara
- e) Capitolato tecnico afferente alle modalità operative di gestione degli impianti;

- f) Cartografia, stato di consistenza e consumi storici degli impianti di illuminazione pubblica comunali
- g) Prezziari di riferimento così come scontati dal CONCESSIONARIO in sede di affidamento
- h) Piano Economico-Finanziario (PEF) dell'intervento
- i) Matrice dei rischi Tutti i documenti sopra richiamati, pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente atto, non vengono allo stesso materialmente allegati ma sottoscritti dalle parti unitamente a me Segretario contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.

Art. 6 -Obblighi del Concessionario

6.1 – Oneri a carico del concessionario

Il CONCESSIONARIO, nell'espletamento di tutte le operazioni affidate è tenuto al rispetto degli obblighi di servizio e degli standard di qualità specifici indicati nel capitolato o degli eventuali standard migliorativi offerti in sede di gara, nonché al pieno e puntuale rispetto del contratto e di tutte le disposizioni legislative, da circolari e regolamentari vigenti applicabili in costanza di contratto alle operazioni gestite.

Il CONCESSIONARIO, dovrà garantire un profilo di immagine uniforme nei confronti dell'utenza, adottando politiche, procedure e simbologie indifferenziate con riferimento a tutte le operazioni gestite.

Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto il CONCESSIONARIO:

- dovrà individuare un responsabile per il servizio affidato, che risponda dei rapporti contrattuali con il CONCEDENTE e che rappresenti la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene la gestione del presente contratto e comunicare al CONCEDENTE i relativi recapiti organizzativi (telefono, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata);
- dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio almeno un numero verde, un numero di fax, un indirizzo di posta elettronica e un indirizzo di posta elettronica certificata a cui effettuare le comunicazioni su eventuali disservizi, rendendo pubbliche le modalità con cui i cittadini potranno direttamente comunicare eventuali disservizi e/o guasti dell'impianti.

I recapiti di cui sopra dovranno rimanere in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi; mediante i recapiti di cui sopra, il CONCESSIONARIO dovrà assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari.

Ai recapiti individuati dal CONCESSIONARIO saranno veicolate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che il CONCEDENTE intenda far pervenire al concessionario, salva diversa soluzione operativa prospettata dallo stesso in termini di migliore funzionalità e medesima garanzia.

Al fine di consentire al CONCEDENTE un effettivo controllo sul mantenimento in capo al privato del rischio operativo, il CONCESSIONARIO si impegna a garantire la disponibilità dei dati relativi all'andamento della gestione dei lavori e dei servizi.

Il CONCESSIONARIO si obbliga inoltre anche ai sensi della normativa vigente, a tenere una contabilità economico-gestionale separata da quella relativa ad altre operazioni eventualmente gestite, riferita ai servizi/attività regolati dal Contratto, mediante l'attribuzione dei relativi costi e ricavi a centri di costo e di ricavo specificamente individuati e distinti. Tale onere si ritiene assolto tramite l'aggiornamento periodico del PEF offerto in sede di gara ove indicare i dati a consuntivo delle annualità/mensilità passate e i dati preconsuntivo dei periodi gestionali futuri.

Il CONCESSIONARIO, dovrà stabilire rapporti di collaborazione con eventuali altre ditte appaltatrici, a cui il CONCEDENTE abbia affidato eventuali lavori che possano interessare gli impianti dati in gestione, avendo cura di evitare ogni interferenza o sovrapposizione di attività e di consentire alle stesse l'accesso alla zona dei lavori.

Saranno oneri a carico del CONCESSIONARIO:

- La progettazione esecutiva dei lavori accessori all'erogazione del servizio di illuminazione affidato, consistenti in interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, luminosa e gestionale degli impianti, nonché di messa in sicurezza e di adeguamento alle norme sull'inquinamento luminoso degli stessi.

Il Gestore dovrà pertanto sviluppare il progetto definitivo presentato in offerta, nonché redigere i disegni esecutivi ed i particolari dei diversi impianti ed apparecchiature, dovrà inoltre predisporre le distinte e i computi metrici di tutti i materiali individuati per Cod. Articolo, Casa costruttrice e schede tecniche, manufatti e forniture con quantitativi e misure; la progettazione esecutiva comprenderà lo studio di equivalenza illuminotecnica rispetto ai corpi illuminati esistenti e l'eventuale adeguamento alla vigente normativa.

Nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo presentato in sede di offerta, le variazioni e gli oneri eventuali sono da intendersi a totale carico del CONCESSIONARIO. Si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

- L'esecuzione dei lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica, finalizzati alla messa a norma degli impianti, al risparmio energetico ed all'abbattimento dell'inquinamento luminoso, attraverso la sostituzione dei corpi illuminanti e delle lampade esistenti sul territorio comunale con lampade a Tecnologia LED, con possibilità di riduzione del flusso luminoso di ogni singola armatura; gli interventi di adeguamento comprenderanno altresì i sostegni, i quadri, le linee e quanto altro non espressamente indicato ma comunque riconducibile all'oggetto della concessione, secondo quanto indicato nell'offerta presentata dal CONCESSIONARIO in sede di gara, nel progetto di fattibilità posto a base di gara, nel bando, e nei documenti tecnico amministrativi di gara e nel rispetto delle norme e disposizioni vigenti in materia.
- La predisposizione della documentazione ed il pagamento di tutti gli oneri finalizzati all'ottenimento di autorizzazioni, nulla osta, permessi o atti di assenso comunque denominati, necessari alla voltura dei contatori dell'illuminazione pubblica, alla realizzazione degli interventi di riqualificazione previsti ed alla successiva gestione degli impianti oggetto della concessione.
- Il rimborso al CONCEDENTE delle spese sostenute per le attività tecnico amministrative connesse a validazione del progetto esecutivo, pubblicazioni del bando di gara, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo tecnico amministrativo.
- La fornitura di energia elettrica e la gestione degli impianti di illuminazione pubblica, comprendente la manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per garantire l'efficienza degli impianti ed erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti dalla presente convenzione per tutta la durata contrattuale.
- La fornitura di energia elettrica e la manutenzione ordinaria.
- Il finanziamento delle somme necessarie per l'assolvimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto.

Nell'ambito dell'esecuzione del servizio il CONCESSIONARIO sarà tenuto a rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) di cui agli specifici decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare vigenti, con particolare riferimento ai criteri ambientali minimi "per l'acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica" di cui al DM 23 Dicembre 2013 e successive modificazioni; il CONCESSIONARIO sarà comunque tenuto, in caso di sostituzione di componenti, ad utilizzare materiale di qualità e rendimento energetico non inferiore a quello sostituito.

Al completamento dei lavori di efficientamento ed adeguamento degli impianti, prima del collaudo, il CONCESSIONARIO dovrà consegnare al CONCEDENTE n. 1 copia cartacea e copia su supporto informatico editabile della documentazione tecnica di seguito elencata, aggiornata con quanto eseguito effettivamente, rispecchiando in modo reale quanto effettuato: relazione tecnica; disegni esecutivi; particolari costruttivi e d'installazione; schede tecniche di funzionamento; depliant illustrativi delle apparecchiature installate; dichiarazione di conformità degli impianti alle leggi vigenti e alla regola d'arte con relativi schemi.

Il CONCESSIONARIO, di concerto con l'ufficio comunale preposto sarà tenuto a verificare la compatibilità di eventuali nuovi impianti che dovessero essere realizzati sia dal CONCEDENTE che da terzi al fine dell'annessione dei nuovi impianti alla rete di illuminazione pubblica oggetto di concessione.

Il CONCESSIONARIO ha l'obbligo di fornire assistenza tecnica di supporto all'ufficio comunale preposto per indicazioni tecniche, sopralluoghi, preventivi di spesa, schemi tecnici e disciplinari in caso di progetti di opere pubbliche o da parte di privati, o necessità di spostamento e/o modifica di impianti esistenti. In caso di necessità (es: prove illuminotecniche notturne e/o manifestazioni) dovrà essere garantito il supporto. Il CONCESSIONARIO ha inoltre l'obbligo, qualora espressamente delegato dall'Amministrazione Comunale, di gestire in sua vece i rapporti con i terzi e gli enti proprietari e/o concessionari di strade, fondi, ferrovie, servizi pubblici e privati, ecc... che si rendessero necessari nell'espletamento del Servizio di Pubblica Illuminazione, ad esempio per spostamenti e/o modifiche di impianti, ecc.,.

6.2 – responsabilità del concessionario

Con la sottoscrizione del presente contratto il CONCESSIONARIO, prenderà in carico gli impianti oggetto della concessione diventandone responsabile della custodia e della conservazione e tale assumerà per tutti gli impianti ogni responsabilità civile e penale.

Il CONCESSIONARIO rimane responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione del contratto di concessione. Resta espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nel presente contratto, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

Il CONCESSIONARIO, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che, prima della partecipazione alla gara ha preso piena conoscenza dello stato di fatto degli impianti di illuminazione pubblica esistenti e che pertanto non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione della concessione, la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati e non considerati, tranne che quelli configurati come causati da forza maggiore, ai sensi del codice Civile.

Il CONCESSIONARIO, rimane responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al CONCEDENTE e/o a terzi, in dipendenza delle proprie attività ovvero per l'omissione all'adempimento di obblighi previsti dal presente contratto, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga durante tutto il periodo di gestione del contratto di concessione.

Il CONCESSIONARIO si impegna ad agire in conformità a ogni previsione di legge o regolamento anche in materia ambientale, di sicurezza, contributiva, previdenziale e fiscale.

Il CONCESSIONARIO non potrà consentire l'utilizzo delle infrastrutture oggetto della concessione da parte di terzi e/o utilizzarle per scopi diversi dall'oggetto del presente contratto.

6.3 – mantenimento in efficienza degli impianti

Il CONCESSIONARIO s'impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare il CONCEDENTE, con mezzi idonei a provarne l'avvenuta comunicazione (raccomandata a/r, pec, ecc.), in relazione: ad ogni evento o circostanza che possa dar luogo a periodi di ridotta o nulla fruibilità di quanto messo in disponibilità del CONCEDENTE, con indicazione della relativa causa, tra cui indisponibilità per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico del CONCEDENTE, e delle misure che intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi; ad ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla gestione del contratto, ovvero sulla capacità del CONCESSIONARIO di adempiere

correttamente alle obbligazioni posta e a suo carico dal presente contratto.

Per tutta la durata della concessione sarà onere del CONCESSIONARIO garantire un servizio di reperibilità e pronto intervento, con personale specializzato e adeguatamente formato, rintracciabile telefonicamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7. A seguito della chiamata, sia essa diurna, notturna, in giorno lavorativo o festivo, che potrà essere effettuata da chiunque, il reperibile dovrà garantire il pronto intervento presso l'impianto che gli sarà indicato entro i termini di seguito indicati:

- a) Entro 1 ora dalla chiamata, qualora trattasi di un "intervento di emergenza", cioè necessario per rimuovere pericoli per le persone e di pregiudizio per le cose, ovvero per evitare che il guasto o l'interruzione del servizio determinino altri guasti o gravi disfunzioni nella medesima area in cui si è verificato il guasto (sinistro stradale, atto di vandalismo, incendio ecc.). In tali evenienze il guasto deve essere rimosso immediatamente, ovvero si deve con un immediato intervento tampone evitare il propagarsi del danno o del pericolo per le persone, eliminando l'emergenza e quindi assicurando la messa in sicurezza del sito interessato. Il "tempo di intervento", che non deve essere superiore a 60 minuti, va inteso come il periodo di tempo intercorrente dal momento in cui il concessionario riceve la richiesta di intervento al momento in cui un tecnico specializzato è presente sul luogo del guasto per dare avvio alle attività necessarie alla immediata rimozione del pericolo. Tali interventi devono comunque ripristinare il funzionamento degli impianti entro e non oltre le 24 ore, intendendosi per tali le ore solari non le ore lavorative, dalla segnalazione del guasto o del malfunzionamento.
- b) Entro massimo 2 ore dalla chiamata, qualora trattasi di un "intervento urgente", cioè necessario a rimuovere l'interruzione dei servizi. Il "tempo di intervento", che non deve essere superiore a 120 minuti, va inteso come il periodo di tempo intercorrente dal momento in cui il concessionario riceve la richiesta di intervento al momento in cui un tecnico specializzato è presente sul luogo del guasto. Tali interventi devono comunque ripristinare il funzionamento degli impianti entro e non oltre le 24 ore, intendendosi per tali le ore solari non le ore lavorative, dalla segnalazione del guasto o del malfunzionamento.
- c) Entro 48 ore dalla chiamata, qualora trattasi di "intervento ordinario", cioè necessario a far fronte dei guasti che, pur determinando una riduzione di funzionalità dell'area interessata, non comportano l'interruzione del servizio. Il "tempo di intervento", che non deve essere superiore a 48 ore, va inteso come il periodo di tempo intercorrente dal momento in cui il concessionario riceve la richiesta di intervento al momento in cui un tecnico specializzato è presente sul luogo del guasto. Tali interventi devono comunque ripristinare il funzionamento degli impianti entro e non oltre le 48 ore, intendendosi per tali le ore solari non le ore lavorative, dalla segnalazione del guasto o del malfunzionamento.
- d) Entro massimo 14 giorni dalla chiamata, qualora trattasi di "intervento programmabile", cioè correttivo per carenze che non determinano una riduzione di funzionalità dell'area interessata. Il "tempo di intervento" e di risoluzione del guasto è programmabile, ma non potrà comunque, superare i 14 giorni dalla richiesta di intervento.

Trattandosi di servizio pubblico primario, qualora il ripristino non venisse effettuato nei tempi indicati alle precedenti lettere a), b), c) e d), fermo restando quanto previsto per le penalità, il CONCEDENTE, potrà procedere con l'esecuzione d'ufficio del medesimo, rivolgendosi a ditte di sua fiducia, senza obbligo di preavviso o di messa in mora, addebitando al CONCESSIONARIO i costi sostenuti, trattenendoli dalla quota del primo canone utile.

A seguito di ogni intervento il CONCESSIONARIO dovrà redigere una nota-verbale, in cui sarà riportato il sito presso cui è avvenuto l'intervento medesimo, e/o l'impianto, la data, l'orario della chiamata e l'orario di arrivo del reperibile, l'anomalia riscontrata, la descrizione dei lavori effettuati; tale nota dovrà essere trasmessa tempestivamente al CONCEDENTE a mezzo di posta elettronica.

Il consumo previsto per il primo anno di servizio, a seguito di conclusione dei lavori, è pari a quello indicato nell'elaborato "PE.03 - Identificazione punti luce e report di risparmio energetico" e consiste in un totale di 76.467kWh. I consumi che dovessero superare tale valore saranno a carico dell'Aggiudicatario. Annualmente nel report che verrà consegnato al comune sarà ben evidenziato il consumo iniziale e il consumo effettivo, il tutto tramite schema tabellare (precisando che nel corso degli anni sarà indicata la decadenza di performance degli apparecchi illuminanti).

Al termine del contratto il CONCESSIONARIO dovrà riconsegnare gli impianti in uno stato che assicuri il raggiungimento dell'obiettivo di consumo indicato con uno sfioramento massimo del 10%, esclusi eventuali ampliamenti impiantistici e decadenza di performance. In caso di superamento di tale fabbisogno massimo previsto, il CONCESSIONARIO sarà tenuto ad attuare entro 60 giorni tutti gli interventi ed accorgimenti migliorativi della dotazione impiantistica tali da garantire il rispetto dell'obiettivo di consumo massimo. nel caso di inerzia del CONCESSIONARIO, o del persistere del mancato raggiungimento dell'obiettivo di fabbisogno massimo anche a seguito degli interventi attuati, sarà applicata una penale valutata sul minor risparmio garantito al Concedente, calcolata sulla base dei valori di acquisto di energia medi sostenuti nell'anno di valutazione della penale e/o comunque riferiti ai prezzi CONSIP. L'entità della penale che il CONCESSIONARIO dovrà riconoscere al Concedente sarà stabilita dal prodotto del consumo eccedente il fabbisogno massimo, espresso in kWh/anno, per il prezzo medio dell'energia come sopra definito, per un numero di annualità pari all'intervallo di tempo di vita residua dei gruppi ottici oltre la durata del servizio convenzionato che dovrà essere stimato in sede di progetto definitivo in base alle schede tecniche degli apparecchi proposti. In caso di mancato riconoscimento della penale al Concedente, questi potrà avvalersi del diritto di escussione alla polizza fideiussoria per un importo equivalente. Al fine dell'applicazione di quanto indicato, prima della scadenza del contratto e dello svincolo della polizza fideiussoria definitiva, si renderà necessario effettuare una verifica in contraddittorio in merito al rispetto dell'obiettivo di cui sopra.

Il CONCESSIONARIO dovrà altresì assicurare, per tutte le tipologie di strade l'adeguamento ai livelli minimi previsti all'art. 9 comma 2.c della L.R. Veneto n. 17/2009. Le verifiche dei requisiti prestazionali degli impianti saranno compiute con riferimento a quanto disposto dalla UNI 13201, su tratti di viabilità caratterizzati da configurazioni impiantistiche analoghe a quelle indicate nel progetto illuminotecnico e rappresentative di situazioni preminenti. Ai fini della verifica non saranno considerati altri contesti, per esempio quelli caratterizzati da punti luce sparsi e gli impianti esistenti per i quali non è stato previsto nel progetto un intervento di aggiunta e/o riposizionamento.

L'affidatario dovrà far redigere annualmente a proprie spese un documento di asseverazione dei consumi da parte di un professionista abilitato (Energy manager) con cui verrà accertato il risparmio energetico ottenuto sulla consistenza dell'impianto.

Sarà inoltre cura del CONCESSIONARIO trasmettere per tutta la durata della concessione report annuali attestanti i requisiti prestazionali dei parametri illuminotecnici suindicati, per almeno 3 contesti significativi scelti anche con avvicendamento. Inoltre, è tenuto a fornire tutte le informazioni, ivi comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo le tabelle dei consumi energetici entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di apposita comunicazione trasmessa via pec.

L'amministrazione comunale si riserva la possibilità di procedere ad effettuare controlli a campione, attraverso l'ausilio di un illuminotecnico incaricato a propria cura e spese, provvedendo ad informare l'affidatario almeno 24 ore prima della verifica che intenderà eseguire sugli impianti affidati in concessione, con preavviso di 48 ore qualora sia necessario accedere all'impianto. Qualora dalle verifiche emerga il mancato raggiungimento dei requisiti, il Concessionario sarà tenuto ad attuare entro 60 giorni tutti gli interventi ed accorgimenti tali da raggiungere l'obiettivo da garantire. Nel caso di inerzia del Concessionario o del persistere del mancato raggiungimento dell'obiettivo anche a seguito degli interventi attuati, sarà applicata una penale di riduzione del canone annuo di riferimento, definita come la percentuale dei punti luce del contesto verificato difforme rispetto al totale dei punti luce dati in gestione.

Nel caso in cui nel corso della validità della concessione venissero accertati da parte del CONCEDENTE una riduzione delle prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti, sarà cura ed onere del CONCESSIONARIO provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati, fatta salva l'applicazione delle penali previste dalla presente convenzione.

Per tutta la durata della concessione sarà onere del CONCESSIONARIO garantire la manutenzione straordinaria intesa come tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e programmata, compresi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto. La finalità della manutenzione straordinaria è mantenere nel tempo il livello tecnologico dell'impianto al fine di assicurare le condizioni contrattuali, il risparmio energetico, il rispetto delle normative di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente. Con questo termine si intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento o comunque tutte le operazioni attinenti alla messa a norma degli impianti stessa.

Per tutta la durata della concessione sarà onere del CONCESSIONARIO intervenire tempestivamente per ripristinare la funzionalità degli impianti a seguito di guasto e/o danneggiamento; qualora i danni fossero procurati da eventi atmosferici e/o da ignoti, il CONCESSIONARIO chiede al CONCEDENTE per fare fronte alla spesa per i ripristini.

6.4 – Riconsegna degli impianti al concedente

Alla scadenza della gestione, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia del contratto, l'Affidatario è tenuto a riconsegnare i beni e le opere affidate in uso o proprietà da parte del Comune, gli impianti e le attrezzature successivamente installati o realizzati in buono stato di manutenzione ed efficienza, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

Tutti gli impianti oggetto del presente contratto dovranno essere restituiti all'amministrazione in perfetta efficienza e sicurezza; in caso di rilevate mancanze queste saranno oggetto di stima da parte della amministrazione in contraddittorio con il Gestore.

Al termine del servizio gli impianti saranno rimessi nella piena disponibilità dell'amministrazione gratuitamente e liberi da gravami, mutui, oneri finanziari.

Prima della scadenza del contratto, l'amministrazione si riserva la facoltà di nominare un collaudatore, allo scopo di:

- a) accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione degli impianti, dei materiali, dei locali, ecc., dati in consegna al Gestore;
- b) effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra l'amministrazione e il Gestore, in merito alla cessazione del rapporto contrattuale.

Alle operazioni di collaudo si applicheranno, in quanto compatibili, le norme stabilite per il collaudo dei lavori. Lo stato di conservazione degli impianti verrà accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna, sulla base di:

- a) esame della documentazione del servizio di manutenzione effettuato;
- b) effettuazione delle prove di funzionamento che il collaudatore riterrà di effettuare;
- c) visite e sopralluoghi sugli impianti.

Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti sarà cura ed onere dell'Affidatario provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati. Nello stesso verbale di riconsegna saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto del servizio. A conclusione del servizio, il concessionario consegnerà all'amministrazione la documentazione tecnico amministrativa rilasciata dalle autorità competenti che, viste le prescrizioni del presente contratto, dovrà risultare completa e perfettamente aggiornata. La volturazione dei contratti di fornitura dovrà essere fatta tra il Gestore e la ditta subentrante al servizio di gestione degli impianti, o in sua assenza alla stessa amministrazione. Le spese di volturazione sono a carico della ditta subentrante, ovvero a carico della stessa amministrazione, qualora decida di diventare intestataria dei contratti di fornitura.

E' fatto comunque obbligo al Gestore 6 (sei) mesi prima della scadenza naturale del contratto comunicare all'amministrazione comunale lo stato di fatto del servizio con particolare riferimento allo stato di consistenza dei punti luce, dei consumi storici, degli interventi effettuati e da effettuarsi, in modo che l'amministrazione possa predisporre gli atti per l'affidamento successivo del servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di determinare la proroga del contratto relativo al servizio per un

periodo massimo di dodici (12) mesi dalla sua scadenza, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs. n 50/2016, al fine di consentire la riprogettazione e lo svolgimento delle procedure per il nuovo affidamento del servizio da parte degli Enti. Alla scadenza naturale del contratto, l'Affidatario non avrà alcun diritto in ordine alla prosecuzione del rapporto o comunque alla gestione del servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma.

Art. 7 -Obblighi del Concedente

Il CONCEDENTE sarà tenuto a effettuare puntualmente al CONCESSIONARIO tutti i versamenti previsti dal presente contratto.

Il CONCEDENTE metterà a disposizione del CONCESSIONARIO tutta la documentazione in suo possesso, impegnandosi a compiere tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie per consentire la corretta e tempestiva esecuzione del contratto da parte del CONCESSIONARIO, in conformità alle prescrizioni progettuali ed alle indicazioni del presente contratto.

Il CONCEDENTE sarà dunque tenuto:

- a consegnare la documentazione necessaria alla volturazione dei contratti di fornitura di energia elettrica nei termini previsti nel presente contratto;
- ad approvare il progetto esecutivo entro i termini stabiliti all'art. 4;
- a rilasciare, senza oneri a carico del CONCESSIONARIO, i provvedimenti amministrativi relativi all'occupazione degli spazi e delle aree che si rendano necessarie per l'esecuzione degli interventi, nonché tutte le autorizzazioni e licenze di propria competenza, nessuna esclusa, occorrenti per la realizzazione degli interventi;
- ad effettuare le operazioni di collaudo entro i termini stabiliti dal presente contratto.
- a farsi carico di tutti gli impegni previsti in capo a esso nel Capitolato, nel Contratto e in atti stipulati fra le Parti integrativi o sostitutivi degli stessi;
- a comunicare all'Affidatario della programmazione comunale degli interventi manutentivi sulle strade e di ogni altro intervento che possa incidere sull'esecuzione del servizio da parte del Gestore
- a comunicare all'Affidatario relativa a interventi di installazione che si intenda affidare a esso nei termini e nelle modalità individuate dal Capitolato e comunque secondo modalità e tempi congrui affinché l'Affidatario possa effettuare gli interventi nei tempi stabiliti;
- a garantire l'accesso ai dati comunali di interesse per la gestione delle operazioni affidate.

Sono inoltre a carico dell'amministrazione comunale:

- il coordinamento con le autorità preposte, in caso di chiusura di strade, che si rendesse necessaria per l'espletamento delle operazioni di manutenzione e/o potatura degli alberi;
- la potatura degli alberi, al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso e di garantire la sicurezza degli impianti, apparecchiature e linee di alimentazione.

L'amministrazione si riserva il diritto di utilizzare l'intero sistema della rete di pubblica illuminazione per altre finalità senza alcun obbligo, salvo quello di comunicazione nei confronti dell'Affidatario e quello di non interferire con l'uso degli impianti da parte dell'Affidatario. Tali ulteriori usi non dovranno comportare alcun gravame per il Gestore salvo la messa in disponibilità degli impianti per tali usi.

Art. 8 – Strumenti e modalità di controllo dell’Affidatario – Monitoraggio dell’intervento di Partenariato Pubblico-Privato.

Il CONCEDENTE sottopone a controllo le attività dell'affidatario regolate mediante il collaudo dei lavori e la verifica di conformità dell'esecuzione dei servizi, in base all'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e a quanto previsto dal presente contratto.

Il CONCEDENTE avrà cura di adottare tutte le più opportune misure di verifica e controllo sulle attività espletate, ai sensi del presente contratto, dal CONCESSIONARIO e sulla conformità delle stesse alle prescrizioni contenute nei documenti progettuali e nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara e alle proprie esigenze di utilizzatore, spettando altresì al CONCEDENTE le funzioni e i compiti previsti dalla normativa al fine di garantire che l'adempimento delle obbligazioni contrattuali avvenga a regola d'arte.

Il CONCEDENTE esplica le suddette attività per il tramite del Responsabile del Procedimento e attraverso la nomina di un direttore dei lavori e di un collaudatore.

Il CONCEDENTE svolge ulteriori attività di controllo, anche a sorpresa, in base a quanto previsto dall'art. 31, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 e agli elementi attuativi del d.lgs. n. 50/2016 disciplinati dalle Linee-guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac). A tal fine il CONCEDENTE ha facoltà di richiedere dati aggiuntivi che riguardino le operazioni gestite. Tutte le informazioni richieste dal CONCEDENTE dovranno essere afferenti le operazioni gestite, potranno riguardare il monitoraggio di indicatori di qualità regolati dal Capitolato e ulteriori e degli eventuali standard migliorativi proposti dal CONCESSIONARIO in sede di offerta e/o altre fattispecie. Il ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l'Offerta da parte del CONCESSIONARIO può comportare l'applicazione di una penale calcolata ai sensi dell'Art. 9.5. In caso di recidività, definita come la ricorrenza di tre episodi analoghi nell'arco del medesimo anno di affidamento, sarà applicabile la penale nella sua misura massima.

Il CONCEDENTE effettua inoltre verifiche episodiche/campionarie sul rispetto degli obblighi di servizio con particolare riferimento a:

- effettivo rispetto dei tempi di accensione e spegnimento degli impianti;
- modalità di gestione delle comunicazioni e dei reclami degli utenti;
- rispetto dei tempi di intervento per la manutenzione a guasto e riparativa con particolare riferimento ai casi di pronto intervento;
- ogni altro obbligo di servizio previsto dal Capitolato e verificabile tramite controlli a campione.

Il CONCEDENTE esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico Affidatario del presente contratto attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio, secondo le modalità definite dalle Linee-guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in base all'art. 181, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016. Sino all'approvazione delle suindicate Linee-guida l'Amministrazione effettua il monitoraggio:

- dello stato di avanzamento e sviluppo dei lavori connessi all'intervento, tenendo in considerazione le risultanze dei collaudi e delle altre forme di controllo previste dal presente contratto;
- dello sviluppo del servizio di illuminazione pubblica nel rispetto degli obiettivi, degli standard qualitativi e prestazionali definiti nel presente contratto;
- del mantenimento del rischio operativo in capo al CONCESSIONARIO;
- del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario definito dal PEF, come integrato dall'offerta del CONCESSIONARIO.

L'attività di monitoraggio sopraccitata assume a riferimento il Piano Economico-Finanziario allegato al presente contratto ed è finalizzata a verificare in particolare il rispetto della Matrice dei rischi adottata dall'Amministrazione e riportata in allegato al presente contratto.

In relazione alle attività di controllo sul mantenimento in capo al CONCESSIONARIO del rischio operativo e di monitoraggio sull'intervento, il CONCEDENTE acquisisce i dati relativi all'andamento della gestione dei lavori e dei servizi. Il CONCESSIONARIO è tenuto in tal senso a fornire al CONCEDENTE tutte le informazioni dallo stesso specificamente richieste, con particolare riferimento ai dati utilizzati per la definizione dell'equilibrio economico-finanziario, al fine di consentire la rilevazione degli scostamenti dai valori di equilibrio.

In seguito della corretta esecuzione dei lavori di riqualificazione e adeguamento degli impianti dovrà essere effettuata la verifica del regolare funzionamento degli impianti, per la durata di un mese di gestione, successivamente, entro 60 giorni dalla verifica del regolare funzionamento, potrà essere emesso il certificato di collaudo che dovrà essere sottoscritto per accettazione dal CONCESSIONARIO. All'approvazione dell'atto da parte del CONCEDENTE, questo procederà allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia della corretta esecuzione dei lavori di riqualificazione.

Gli inconvenienti e le deficienze eventualmente risultanti dalle verifiche effettuate dal collaudatore, dovranno essere eliminati a cura e spese del CONCESSIONARIO entro il termine utile che verrà stabilito.

Qualora il CONCESSIONARIO non ottemperasse a tale impegno, il CONCEDENTE farà eseguire le riparazioni, sostituzioni e rifacimenti trattenendo le relative spese dal primo canone utile.

Il concessionario rimane responsabile comunque delle deficienze che dovessero riscontrarsi in seguito, sino alla fine del periodo contrattuale, in quanto sarà tenuto a garantire l'efficienza degli impianti ed erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti dalla presente convenzione per tutta la durata contrattuale.

Il concedente potrà applicare le possibilità di variazione concesse ai sensi dell'articolo 175 del Dlgs. 50/2016 e art. 106 comma 1 lettera a, lettera c e comma 7 e 12 del Dlgs. 50/2016.

Art. 9 – Remunerazione per la gestione

9.1. Corrispettivo annuo del gestore

Il ricavo per il Gestore derivante dal servizio oggetto della presente procedura è composto da:

- Corrispettivo annuo (Ca1) erogato dall'amministrazione comunale come sostitutivo della tariffa dell'utenza per i servizi resi, pari a base d'asta per il primo anno di affidamento, ad € 49.000,00 (quarantanovemila/00) I.V.A. esclusa come risultante dall'offerta del gestore in sede di gara.

Posta la durata di 144 (centoquarantaquattro) mesi pari a 12 (dodici) anni, l'importo complessivo dell'affidamento stimato, al netto delle rivalutazioni di cui al successivo punto 9.2 degli eventuali interventi extra corrispettivo è pari ad € 588.000,00 (cinquecentoottantotto/00) I.V.A. esclusa.

Il valore definitivo del corrispettivo di cui al punto 9.1 deriva dall'offerta dell'Aggiudicatario ed è erogato dall'amministrazione annualmente secondo la modalità di cui al successivo punto 9.2. Il corrispettivo tiene in considerazione tutte le attività rese dal Gestore e il risparmio dallo stesso conseguibile dall'effettuazione degli interventi di riqualificazione dell'impianto affidato in gestione in termini di minor costi manutentivi e di minor consumo di energia elettrica.

Il corrispettivo (ovvero la quota fissa annuale forfettaria) costituisce il corrispettivo per lo svolgimento delle attività di fornitura di energia elettrica, di gestione, manutenzione e per la remunerazione di tutti gli altri oneri indicati nel presente contratto nonché nel capitolato speciale (quali a mero titolo di esempio: sistema di governo, call center, quota ammortamento dell'investimento F.T.T., interventi di riqualificazione energetica e illuminotecnica, ecc). Il gestore è tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità che riterrà opportune, allo scopo di valutare comunque l'offerta economica della quale assume piena responsabilità. Offerta che, per quanto riguarda tutte le attività, dovrà essere esclusivamente commisurata alla dimensione del Patrimonio affidato in gestione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di poter estendere l'affidamento a nuovi impianti o apparecchiature che dovessero entrare a far parte del suo patrimonio come pure di ridurre l'affidamento in relazione ad

alienazione o diminuzione di strutture attualmente utilizzate con una conseguente rimodulazione del corrispettivo ai sensi del successivo articolo _____.

Nei prezzi sono altresì inclusi i costi di volturazione dei contratti, gli eventuali depositi e cauzioni sui consumi richiesti dalle Società erogatrici, le imposte, le tasse e gli altri oneri fiscali di qualsiasi natura comunque connessi al, o nascenti dal Contratto.

Alla scadenza il Gestore non potrà pretendere rimborsi o indennizzi di sorta, essendosi esso pagato di ogni suo avere con quanto l'Amministrazione gli corrisponderà sulla base del progetto/offerta presentato ed accettato.

Qualora, al 31 dicembre di ogni anno, il Risparmio Energetico Reale indicato nell'elaborato tecnico "PE. 03 – IDENTIFICAZIONE PUNTI LUCE E REPORT DI RISPARMIO ENERGETICO" eccedesse il Risparmio Energetico Garantito, il controvalore di tale eccedenza sarà riconosciuto al Concedente nella misura del 40% (quaranta per cento) e scomputato nel canone del mese successivo alla verifica.

REG = Cons. ante intervento – Cons. garantito post intervento =kWh/anno

Dove:

consumo ante intervento =kWh/anno

consumo garantito post intervento =kWh/anno

In caso di ottenimento dei TEE la percentuale sarà così ripartita: 30% in favore della Pubblica Amministrazione e 70% in favore del Concessionario (eventuali spese per l'ottenimento dei TEE saranno a carico del Concessionario).

9.2. Fatturazioni e adeguamento del corrispettivo

La fatturazione del corrispettivo annuo per la remunerazione del servizio secondo l'offerta presentata, avverrà con cadenza mensile.

Il canone di rientro sarà soggetto ad aggiornamento annuale, per effetto delle variazioni dei costi di produzione legati al trascorrere del tempo, applicando la seguente formula:

$$Ca(i) = Ca1 \times I(i)$$

Dove Ca1 rappresenta il canone offerto per il primo anno in €, Ca(i) il canone rivalutato al i-esimo anno, I(i) l'indice di rivalutazione relativo al i-esimo anno calcolato nel seguente modo:

$$I(i) = 0,7 \times (PmAU(i) : PmAU(1)) + 0,3 \times (FOI(i) : FOI(1))$$

dove PmAU(i) è l'ultimo dato disponibile del prezzo medio di riferimento calcolato dall'Acquirente Unico su indicazioni dell'AEEG delle forniture in bassa tensione per illuminazione pubblica (potenza impegnata 10kW), PmAU(1) è lo stesso valore ma determinato con riferimento allo stesso trimestre del PmAU(i) dell'anno di inizio di pagamento del canone di rientro, FOI(i) è la media mobile sugli ultimi 3 mesi dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi pubblicato da ISTAT con riferimento l'anno i-esimo, FOI(1) è lo stesso valore ma determinato con riferimento agli stessi 3 mesi dell'anno di inizio di pagamento del canone di rientro.

L'aggiornamento sarà calcolato per ogni anno solare. Il primo aggiornamento sarà calcolato per le variazioni dei prezzi intervenute dal mese precedente di inizio di pagamento del canone di rientro fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Qualora una o più componenti delle precedenti formule non siano disponibili al momento della fatturazione, potranno essere sostituite con un valore in acconto purché minore o uguale all'ultimo corrispettivo effettivo fatturato.

La data di aggiornamento del corrispettivo annuo e la durata del servizio sono da calcolarsi sulla base della "data di Presa in Consegna degli Impianti" (o data di attivazione del servizio) condivisa fra le parti.

Il Gestore non potrà accampare alcuna eccezione o richiesta di modifica degli indici usati per la rivalutazione del corrispettivo che si intendono accettati. Resta salvo che ove gli indici utilizzati, nel corso del periodo di

affidamento non siano più pubblicati dagli Enti o soggetti a ciò preposti, le parti possano condividere ulteriori indici da utilizzarsi sostitutivi degli stessi.

Il pagamento sarà effettuato previo accertamento da parte del referente dell'amministrazione, confermato da responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Per i pagamenti occorre attendere il DURC (riportante esito positivo), sia dell'Affidatario che dei subappaltatori. Nel caso il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Appaltante procederà a trattenere dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi. L'Appaltante procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il DURC direttamente agli Enti di cui sopra.

Il CONCEDENTE procederà al pagamento delle somme spettanti al CONCESSIONARIO entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle corrispondenti fatture elettroniche, previa verifica dell'efficienza degli impianti, dell'erogazione da parte del CONCESSIONARIO delle prestazioni contrattuali pattuite sia per volume che per standard di qualità previsti e del regolare pagamento delle fatture inerenti la fornitura dell'energia elettrica.

9.3 -Interessi di mora

Fermo restando quanto previsto all'articolo 18 (risoluzione e recesso), in caso di ritardato pagamento dei Corrispettivi spettanti al CONCESSIONARIO da parte del CONCEDENTE, decorreranno sulle rate scadute e non saldate gli interessi di mora determinati sulla base del D.Lgs. 231/2002; non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti nel caso di inadempienza risultante dalle verifiche che il CONCESSIONARIO sia tenuto ad applicare nell'effettuazione dei pagamenti disposizioni di legge vigenti.

9.4 –Risparmio energetico

Qualora entro i termini previsti dall'art. 4 del presente contratto per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica il CONCESSIONARIO non riuscisse a completare gli interventi previsti e, conseguentemente, non riuscisse a conseguire il risparmio energetico atteso, i maggiori costi per la fornitura di energia elettrica saranno sostenuti dal CONCESSIONARIO.

Nel caso in cui il concessionario prenda in gestione nuovi punti luce nel corso dell'anno (lottizzazioni, ampliamenti ecc.), il canone di gestione sarà aggiornato come stabilito al successivo punto 9.6. del presente contratto.

Eventuali variazioni dei tassi di interesse non determineranno alcuna variazione del costo dell'iniziativa. Inoltre, ai sensi dell'Art. 183, comma 15-19 del Codice, il Concessionario elabora il piano economico finanziario, allegato all'offerta di gara, nel quale vengono definiti l'equilibrio economico e la sostenibilità finanziaria della presente concessione. Qualora il canone di cui all'art. 9 non consenta di recuperare i costi sostenuti dal Concessionario, ivi comprese le anticipazioni per gli investimenti previsti nell'offerta tecnico-economica, ogni conseguenza di natura economica e finanziaria non sarà imputabile al Concedente. A titolo esemplificativo, tra le cause che possono determinare uno squilibrio economico, si citano il prolungamento oltre i tempi previsti dei lavori per l'efficienza energetica oppure un andamento dei prezzi di acquisto di energia elettrica, dei materiali e/o della manodopera non coperti dal criterio di aggiornamento prezzi.

9.5. Penali

Il CONCESSIONARIO con la sottoscrizione del presente contratto di assumerà il "rischio di costruzione", ovvero il rischio legato alla progettazione ed all'esecuzione degli interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica ed il "rischio di disponibilità", ovvero il rischio legato alla capacità di gestire gli impianti di illuminazione pubblica attraverso la fornitura di energia elettrica e la manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per garantire l'efficienza degli impianti ed erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti per tutta la durata contrattuale.

Fatta salva la eventuale applicazione delle clausole di risoluzione e il risarcimento al CONCEDENTE dei maggiori danni subiti e le responsabilità del CONCESSIONARIO di rilevanza civile e/o penale che

derivassero dal disservizio, in caso di inadempienza in ordine al rispetto degli standard di qualità e di efficienza previsti dal presente contratto, è prevista l'applicazione delle seguenti penali:

- a) per sospensioni/interruzioni del servizio di pubblica illuminazione (servizio pubblico primario), conseguenti al mancato o ritardato o intempestivo intervento da parte del CONCESSIONARIO una penale pari a 500,00 (cinquecento) Euro/giorno, o frazione, per singolo accertamento;
- b) per il mancato rispetto delle prestazioni contrattuali pattuite relativamente alla corretta manutenzione, a modalità operative, alla tempistica o al rispetto delle richieste del CONCEDENTE:
 - “Intervento di emergenza”: una penale pari a 200,00 (duecento) Euro per singolo accertamento;
 - “Intervento urgente”: una penale pari a 150,00 (centocinquanta) Euro per singolo accertamento;
 - “Intervento ordinario”: una penale pari a 100,00 (cento) Euro per singolo accertamento;
 - “Intervento programmabile”: una penale pari a 50,00 (cinquanta) Euro per singolo accertamento;
 - “Manutenzione Straordinaria” – mancata messa in sicurezza dei luoghi e degli impianti nei termini previsti: una penale pari a 100,00 (cento) Euro per singolo accertamento;
- c) per la mancata comunicazione di situazioni di interruzione del servizio dovute a guasti: una penale pari a 300,00 (trecento) Euro per singolo accertamento;
- d) per il mancato rispetto degli orari di funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione stabiliti dal presente contratto, qualora l'operazione di accensione venisse ritardata e/o quella di spegnimento anticipata, di oltre 10 minuti: una penale pari a 300,00 (trecento) Euro per singolo accertamento;
- e) per il mancato mantenimento dei livelli di illuminamento stabiliti dal presente contratto: una penale di 300,00 (trecento) Euro per ogni notte astronomica di disservizio;
- f) per il mancato o ritardato intervento da parte del CONCESSIONARIO su richieste formulate dal CONCEDENTE e previste nel contratto: per ogni ritardato intervento, una penalità pari a 300,00 (trecento) Euro/ giorno o frazione;
- g) nel caso in cui il CONCESSIONARIO non esegua (per rifiuto, ritardo, o altro) opere di gestione o di manutenzione o di altro genere previste nel contratto e/o, comunque, dalle norme vigenti, il CONCEDENTE potrà eseguire le stesse direttamente (con proprio personale, con personale dipendente da ditte terze, con altre forme) senza obbligo di preavviso o di messa in mora del CONCESSIONARIO; l'importo di tali opere verrà interamente dedotto dalla rata del Corrispettivo di Disponibilità dovuto al CONCESSIONARIO, immediatamente successiva al verificarsi dell'intervento, fatto salvo il risarcimento del danno subito dal CONCEDENTE.
- h) in caso di ogni altra inosservanza da parte del CONCESSIONARIO delle normative, nonché di qualunque prescrizione o azione indicata nei documenti contrattuali, il CONCEDENTE potrà avvalersi delle seguenti facoltà senza che il CONCESSIONARIO possa farvi eccezione od opposizione:
 1. comunicare ufficialmente per scritto mediante PEC al CONCESSIONARIO l'inosservanza riscontrata, con la richiesta di adempimento entro 15 giorni dalla data di invio della PEC;
 2. nel caso in cui la richiesta di adempimento di cui al punto 1. non venga evasa, sia operativamente che con relativo riscontro scritto, applicare una trattenuta cautelativa pari al 5% della rata del Corrispettivo di Disponibilità immediatamente successiva al verificarsi dell'inosservanza, segnalando di nuovo l'inosservanza riscontrata al Concessionario con PEC;
 3. nel caso in cui la richiesta di adempimento di cui al punto 1. non venga evasa, neppure dopo 30 giorni dall'invio della segnalazione di cui al punto 2., decurtare definitivamente quanto trattenuto cautelativamente ai sensi di quanto indicato nel punto 2.

Si prevedono inoltre ulteriori penali a carico del concessionario nel caso di:

- ritardo nella predisposizione del progetto esecutivo; penale 100 €/gg per ogni giorno di ritardo (rischio ritardo tempi di esecuzione)
- requisiti tecnici dei materiali e dei componenti tecnici installati: mancato rispetto requisiti tecnici minimi dei materiali e dei componenti tecnici installati rispetto a quelli di progetto e/o di capitolato di Appalto; penale 500 €/gg + 30% del valore del bene (rischio esecuzione opere difforme)
- Creazione banca dati dell'impianto 400gg dal contratto; penale 500 €/gg dopo 7 gg dalla diffida (rischio performance)
- Trasferimento in archivio cartografico informatizzato entro 400gg dal contratto; penale 500 €/gg dopo 7 giorni dalla diffida (rischio performance)
- Lavori di adeguamento normativo di innovazione tecnologica e di manutenzione straordinaria: consegna indicata nei tempi previsti in sede di offerta; penale 300 €/gg per ogni giorno di ritardo (rischio ritardo tempi di esecuzione)
- Aggiornamento dello stato di consistenza degli impianti: aggiornamento entro il 28/02 di ogni anno con tabelle e mappe; penale 50 €/gg per ogni giorno di ritardo.
- Richieste dal concedente: a richiesta di informazioni del concedente il concessionario è tenuto a rispondere entro 8 giorni; penale 50 €/gg per ogni giorno di ritardo.
- Presentazione della misurazione dei consumi e relazione di servizio entro il 30 giugno di ogni anno; penale 300 €/gg dopo 15 gg dalla diffida.
- Per la mancata o incompleta tenuta dal registro di manutenzione degli impianti o per il mancato invio al Concedente delle note-verbale di ogni singolo intervento: per ogni accertata mancata o incompleta registrazione/invio, una penale pari a 300,00 (trecento) €
- Mancata esecuzione delle opere di manutenzione programmata: per ogni accertata mancata o incompleta attività, una penale pari a 300,00 (trecento) €
- Riconsegna degli impianti secondo modalità non conformi a quanto indicato nella presente convenzione: importo penale pari al costo dell'esecuzione degli interventi necessari alla riconsegna degli impianti di cui al punto 6.4.

Per il ritardato pagamento delle bollette di fornitura dell'energia elettrica non è prevista penale, essendo il CONCESSIONARIO contrattualmente legato da apposito contratto di fornitura con la società distributrice, a cui risponderà in toto su eventuali omissioni. Il CONCEDENTE tuttavia, sarà tutelato su eventuali disservizi di erogazione dovuti a mancati pagamenti in quanto la liquidazione del canone mensile sarà effettuato previa comprovata liquidazione delle bollette messe relative al mese precedente da parte del CONCESSIONARIO.

Col perdurare del ritardo sui pagamenti, al fine di scongiurare la sospensione dell'erogazione dell'energia, il CONCEDENTE non effettuerà la liquidazione della quota del corrispettivo pari al valore di tali fatture, che andrà devoluta alla società erogatrice. Nel caso, il CONCEDENTE si riserva di richiedere ristoro dei danni e disservizi causati dal CONCESSIONARIO inadempiente.

Qualora il Comune accerti, da parte dell'Affidatario, il ritardo e/o l'inadempimento, totale o parziale, di quanto stabilito nel presente Contratto e nei suoi Allegati potrà provvedere a diffidare tempestivamente l'Affidatario, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, eventualmente anticipata a mezzo fax, contenente:

- la descrizione degli inadempimenti e/o dei ritardi contestati, con riferimento esplicito al Contratto o a ulteriori atti stipulati fra le Parti integrativi dello stesso, nonché la circostanza in cui è stata ravvisata tale violazione;
- l'assegnazione di un congruo termine, ove possibile, per l'adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento;
- la quantificazione motivata delle penali, eventualmente maggiorate per la recidività del comportamento. In caso di mancato rispetto degli standard di qualità previsti dal capitolato all'Affidatario sarà applicata una penale su base giornaliera quantificata sulla base della gravità della stessa da un minimo pari a un trecentosessantacinquesimo del corrispettivo annuo fino a un massimo pari a un decimo dello stesso.

Entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione della violazione e comunque nel rispetto del diverso termine indicato nella stessa, l'Affidatario ha la facoltà di fare pervenire scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal Comune.

Ove, esaminati gli eventuali scritti difensivi ed eventualmente ascoltato l'Affidatario, l'accertamento delle

violazioni risulti fondato, ovvero decorra inutilmente il termine assegnato per l'adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento, il Comune potrà applicare la penale prevista nei documenti di affidamento. Resta fermo il diritto al rimborso degli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune ed al risarcimento dell'ulteriore danno dalla stessa eventualmente subito.

La rilevazione dell'inadempimento dell'Affidatario si baserà sulle modalità di controllo previste dal contratto e in via esemplificativa:

- sulla reportistica periodica che l'Affidatario è tenuto a presentare nei termini previsti in particolare dall'art. 6.3;
- su verifiche episodiche/campionarie che il Comune potrà effettuare direttamente o tramite propri delegati;
- su verifiche specifiche attivate a seguito di reclami pervenuti al Comune e/o all'Affidatario da parte di utenti.

Il pagamento dell'importo delle penali avverrà tramite trattenuta, da parte dell'amministrazione, del valore della stessa dalla quota di corrispettivo immediatamente successiva all'applicazione della penale medesima, fatta salva la possibilità di escussione parziale della cauzione definitiva.

Le penali, avendo natura giuridica di risarcimento forfettario o convenzionale del danno, non sono da assoggettare a IVA ai sensi dell'art. 15, comma 1, punto n. 1), del DPR 633/72.

Ove l'importo complessivo delle penali applicate superi annualmente il 10% dell'importo del corrispettivo annuale dovuto al CONCESSIONARIO il CONCEDENTE potrà risolvere il contratto in danno al CONCESSIONARIO.

L'applicazione di una penale non esclude la possibilità da parte del CONCEDENTE di risolvere immediatamente il contratto con il CONCESSIONARIO in considerazione della gravità dell'infrazione commessa. Al CONCESSIONARIO sarà imputato ogni maggior onere derivante dalla necessità di gestire gli impianti con personale proprio od esterno, e di garantire il servizio. Per gli importi dovuti a tale titolo, il CONCEDENTE avrà la facoltà di avvalersi sul credito e sulla cauzione.

Le penalità di cui al presente articolo saranno applicate previa contestazione dell'addebito da parte del RUP o del Direttore dell'Esecuzione, da comunicare al Concessionario, assegnandogli 10 (dieci) giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che il Concessionario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il RUP procederà senza indugio all'applicazione della penalità escutendo il pari importo dal deposito cauzionale definitivo e a darne notizia al Concessionario, assegnandogli un termine, non superiore a 20 (venti) giorni, per ricostruire la cauzione nell'importo originario. In caso di grave inadempimento tale da pregiudicare l'espletamento del servizio, si avvieranno le procedure previste dall'art. 176 del Codice.

Qualora l'Appaltatore avesse accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del canone annuo del contratto, l'Appaltatore sarà automaticamente ritenuto inadempiente e l'Amministrazione potrà pretendere la rescissione del contratto conformemente alle previsioni del presente Capitolato. In caso di inosservanza, anche parziale, da parte dell'Appaltatore delle prescrizioni del presente capitolato, l'Amministrazione comunale potrà avvalersi delle seguenti facoltà senza che l'Appaltatore possa farvi eccezione od opposizione:

- a) applicare una trattenuta cautelativa del 10% sui pagamenti in scadenza successivamente alla segnalazione scritta dell'inosservanza
- b) effettuare, ove l'inosservanza non fosse risolta entro 5 giorni dalla segnalazione, un intervento diretto, addebitandone l'onere all'Appaltatore sottraendolo dall'importo dei canoni successivi.

9.6 Variazioni del corrispettivo a motivo della variazione del perimetro di gestione

La rimodulazione del canone può avvenire per:

- variazione della durata e dell'importo del canone collegata a finanziamenti/contributi ottenuti sul progetto dell'affidatario o dal Comune da parte di soggetti pubblici o privati; questa sarà definita tramite l'elaborazione di un nuovo PEF che sarà oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione

Comunale;

- variazione dell'importo per inserimento in convenzione di nuovi impianti di illuminazione. Il Comune ha la facoltà introdurre nuovi punti luce esistenti all'interno della convenzione (passaggio all'affidatario degli oneri di gestione, manutenzione e dei consumi) facendone espressa richiesta all'affidatario.

L'adeguamento del canone annuale sarà praticato altresì nel caso di variazione del numero dei punti luce.

Ogni eventuale futura modifica e/o ampliamento della consistenza degli impianti di pubblica illuminazione, dovrà avvenire previa comunicazione scritta all'appaltatore con lettera raccomandata A.R. o PEC, da inviarsi almeno 30 giorni prima dell'assunzione in carico dei nuovi punti luce, in modo da consentirgli di provvedere agli adeguamenti tecnici necessari, compresa l'eventuale sostituzione delle apparecchiature esistenti, divenute nel frattempo insufficienti a causa dell'ampliamento, con altre tecnicamente idonee.

In tali casi, il canone da corrispondere per consumi energetici e costi di manutenzione sarà adeguato nel seguente modo:

$$Pr = Pc \cdot (n \text{ plf} / n \text{ pli})$$

dove:

Pr = Prezzo risultante

Pc = Prezzo contratto (canone annuale escluso il costo della sicurezza)

n pli = numero punti luce iniziale

n plf = numero punti luce finale

In questo caso, l'adeguamento del canone sarà operato per la sola frazione di anno (calcolata su base giornaliera) in cui è intervenuta la variazione.

Il Gestore, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, invia al Comune una comunicazione contenente il valore presunto della variazione del corrispettivo calcolata secondo quanto disposto dal presente articolo. L'amministrazione, ricevuta la comunicazione, convoca apposita riunione con il direttore dell'esecuzione del contratto per analizzare i termini della variazione del perimetro e per l'approvazione definitiva della stessa.

Ai sensi dell'Art. 43 della Direttiva 23/2014/UE, è fatto comunque divieto di prevedere variazioni in aumento o diminuzione del perimetro di affidamento tali da comportare una variazione superiore al 50% del valore stimato dello stesso. Nel corso della durata del contratto, e successivamente alla realizzazione di tutte le opere e gli interventi previsti nel progetto esecutivo iniziale approvato, è fatto divieto al Gestore di introdurre qualsiasi modificazione degli impianti di Illuminazione Pubblica se non espressamente richiesto e/o autorizzato dall'Amministrazione.

Le richieste avanzate dall'Amministrazione potranno riguardare tutte quelle modifiche per migliorie, ampliamenti, modifiche ecc., compreso l'installazione di tecnologie "smart town" che utilizzano la rete di pubblica illuminazione, desiderate e/o proposte autonomamente dall'Amministrazione, nonché la costruzione di nuovi punti luce.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire direttamente la progettazione delle modifiche impiantistiche suddette attraverso il proprio ufficio tecnico o affidando il servizio a professionisti terzi, ovvero attraverso il CONCESSIONARIO.

L'Amministrazione potrà inoltre scegliere a proprio insindacabile giudizio se affidare tali realizzazioni al CONCESSIONARIO o ad altre imprese.

Tutti gli interventi realizzati, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, sia oggetto di finanziamento tramite terzi, sia di più tradizionale finanziamento, restano di proprietà dell'Amministrazione. Il concedente dovrà comunque interpellare il CONCESSIONARIO per il nulla osta tecnico prima della presa in consegna dei nuovi punti luce.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono comunque ricompresi nel corrispettivo annuo erogato dall'amministrazione comunale e non remunerati con le metodologie di cui al presente contratto che remunerano invece migliorie o ampliamenti della rete. Saranno comunque remunerati al Concessionario eventuali costi di energia derivanti dall'implementazione di apparecchi "smart town".

Ogni altra modifica delle operazioni oggetto di affidamento e/o delle aree rispetto alle quali tali operazioni sono affidate e/o di altre variabili incidenti sui servizi/attività non regolata nel presente nel Contratto sarà definita tramite accordo scritto fra le Parti.

Tali accordi dovranno prendere a riferimento, in ogni caso, i valori di costo e/o di ricavo unitari nonché gli obiettivi di principio descritti e quantificati nel Capitolato e/o nel Contratto e/o nell'offerta dell'Aggiudicatario del servizio. Tali modificazioni si dovranno attenere a quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di varianti o modifiche agli appalti e alle concessioni.

Art. 10 -Forza maggiore.

Qualora si verifichi un qualsiasi evento di Forza Maggiore, la Parte che non può adempiere a causa di tale evento ne dovrà dare immediata comunicazione scritta alla controparte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento e indicandone la prevedibile durata. La Parte dovrà altresì indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare.

Alla ricezione di tale informativa, le Parti individueranno in contraddittorio le possibili azioni comuni di risoluzione e/o mitigazione degli effetti causati dalla Forza Maggiore. Ciascuna parte è tenuta a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative.

Art. 11 -Equilibrio economico e finanziario.

11.1 – presupposti dell'equilibrio Economico Finanziario

Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) ed equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità) riconducibili ai seguenti indicatori considerati nel Piano Economico-Finanziario:

- durata della gestione;
- risparmio energetico garantito riferito alle ipotesi iniziali considerate nello studio di fattibilità iniziale;
- rispetto dei tempi e delle modalità nel versamento degli importi dovuti dal CONCEDENTE al CONCESSIONARIO;
- Consumo Totale di Riferimento [kWh]*.

*legato a ore di funzionamento, livelli di regolazione della potenza ed entità della potenza nominale dell'impianto di illuminazione installata.

11.2 -riequilibrio economico e finanziario

Le Parti convengono di procedere a una revisione del Piano Economico Finanziario, qualora si riscontri un'alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, nel rispetto di quanto disposto dal Codice e allorquando le variazioni degli Indicatori di equilibrio siano determinate da eventi non imputabili al CONCESSIONARIO, che richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi solo le seguenti fattispecie:

- gli eventi di Forza Maggiore di cui all'articolo 10 che comportino la necessità di investimenti per sanare gravi danni all'impianto;
- la modifica della legislazione in materia di servizi di illuminazione pubblica tali da determinare maggiori

vincoli, intesi o assimilabili agli obblighi di servizio pubblico, nella gestione del servizio e degli impianti, produttivi di effetti condizionanti i ricavi;

- eventuali varianti da calcolarsi ai sensi del precedente Articolo 9.6. del contratto;

Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il CONCESSIONARIO, la revisione del Piano Economico-Finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio del CONCEDENTE. Al verificarsi di una delle fattispecie sopra elencate, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario, il CONCESSIONARIO ne darà comunicazione per iscritto al CONCEDENTE con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:

- a) Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, in disequilibrio;
- b) Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;
- c) relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
- d) relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
- e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato.

La revisione del Piano Economico-Finanziario per il ripristino delle condizioni di Equilibrio è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili al CONCESSIONARIO e che hanno dato luogo alla revisione.

In caso di eventuale revisione del piano economico-finanziario, la stessa deve avvenire assicurando la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario, le parti possono recedere dal contratto. All'Affidatario spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici.

Art. 12-Cessione del credito

Le cessioni dei crediti maturati possono essere opposte all'Ente concedente solo qualora quest'ultimo non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45gg dalla notifica della cessione, E' vietata qualunque cessione di credito non riconosciuta dall'art. 1260 del codice civile e qualunque procura che non sia riconosciuta. il contratto non può essere ceduto senza autorizzazione del Concedente, a pena di nullità.

Art. 13 -Società di Progetto

Ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 50/2016 il CONCESSIONARIO ha la facoltà di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata anche consortile; l'ammontare minimo del capitale sociale della società di progetto stabilito dal bando di gara è pari a €

La Società così costituita diverrà di diritto CONCESSIONARIO, subentrando nel rapporto di concessione con il CONCEDENTE, senza necessità di sua approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce, a norma di legge, cessione del contratto.

Art. 14 -Cauzioni e Polizze

Il CONCESSIONARIO a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, ha prodotto le seguenti cauzioni:

- cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo polizza fidejussoria rilasciata in data, dalla società di euro pari al 10% dell'importo della concessione stabilito all'art. 3, ridotto del 50% ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in quanto il CONCESSIONARIO è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previste dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
- cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, ai sensi dell'art. 183, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo polizza fidejussoria rilasciata in data, dalla società di euro pari al 10% del Canone Annuale di Disponibilità stabilito all'art. 9.1.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del CONCESSIONARIO, il CONCEDENTE ha diritto di valersi di propria autorità delle suddette cauzioni. Il CONCESSIONARIO dovrà reintegrare le cauzioni medesime, nel termine che gli verrà assegnato, se il CONCEDENTE debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di esse; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui canoni di disponibilità da corrispondere al CONCESSIONARIO.

Il CONCESSIONARIO ha inoltre prodotto polizza di responsabilità civile e professionale del progettista, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Codice stipulata con..... in data a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione e delle attività ad esse connesse per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di Collaudo con riferimento alla specifico progetto di investimento.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, a copertura dei danni subiti dal CONCEDENTE a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto (periodo di esecuzione dei lavori di efficientamento e periodo di gestione degli impianti di illuminazione pubblica), il CONCESSIONARIO ha sottoscritto apposito contratto assicurativo ("C.A.R."). Il CONCESSIONARIO ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, con polizza numero..... in data..... rilasciata dalla società/dall'istituto..... agenzia/filiale di.....come segue:

- a) Per danni di esecuzione per un massimale pari all'importo dei lavori da eseguire di euro..... (euro.....), ripartito come da elaborati della procedura di gara e elaborati progettuali;
- b) Per responsabilità civile verso terzi per un massimale di euro.....(euro.....) corrispondente al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

Resta in ogni caso inteso che l'affidatario, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei Servizi, in nessun caso potrà invocare la responsabilità del Concedente per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.

L'affidatario non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni o interruzioni di servizi non direttamente imputabili a proprie inadempienze nella gestione del servizio o nell'esecuzione degli interventi oggetto di contratto.

L'affidatario ha l'obbligo di custodire i beni ed è pertanto responsabile dei danni cagionati dalle cose che ha in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. Il concessionario si farà inoltre carico dei ripristini conseguenti all'azione colposa o dolosa di terzi (incidenti stradali, atti vandalici, ecc.) qualora il responsabile sia

identificabile; in caso contrario il Concedente si farà carico delle spese per i ripristini.

Art. 15 – Rimborso spese sostenute dal concedente

Come previsto dall'art. 5, comma 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017) e fino alla data indicata nel comma 6 dell'art. 2 dello stesso decreto ministeriale, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi di quanto prescritto dal disciplinare di gara il CONCESSIONARIO ha versato una somma pari ad € _____ (Iva Esclusa) quale spesa sostenuta dal CONCEDENTE in merito all'espletamento della concessione di che trattasi.

Art. 16 -Obblighi del Concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il CONCESSIONARIO assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni. A tal fine si impegna ad utilizzare, per i movimenti finanziari inerenti al presente contratto, il seguente conto corrente bancario IBAN come da nota prodotta il, prot. n., sul quale può operare il sig. nato a il, C.F.

Il CONCESSIONARIO si impegna a notificare tempestivamente al CONCEDENTE la cessazione o la decadenza del soggetto indicato nella dichiarazione acquisita, nonché l'eventuale modifica o integrazione dei conti correnti dedicati all'appalto, precisando su quale tra questi dovranno essere effettuati i pagamenti.

Il CONCESSIONARIO si impegna a dare immediata comunicazione al CONCEDENTE ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Treviso della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Al fine di consentire al CONCEDENTE di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e successive modificazioni, il CONCESSIONARIO si obbliga a consegnare al CONCEDENTE copia di tutti i contratti di subappalto quali definiti dall'art. 105, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di tutti i subcontratti stipulati, anche in via non esclusiva, per l'esecuzione del presente contratto.

Art. 17 -Domicilio del Concessionario

A tutti gli effetti del presente contratto, il CONCESSIONARIO elegge domicilio presso la sede del Comune di Pianezze, ubicato a Pianezze (VI) in Piazza IV Novembre 11.

Art. 18 -Risoluzione e Recesso

Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazioni le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.Lgs.

50/2016, nonché della Legge n.2248 del 1865 allegato F) per quanto ancora in vigore. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto si intende risolto di diritto al verificarsi di una o più delle seguenti ipotesi:

- a) fallimento dell'impresa concessionaria, ammissione al concordato preventivo, sottomissione ad amministrazione controllata o ad altra procedura equipollente, secondo la legislazione italiana o del Pianezze di provenienza;
- b) perdita da parte del concessionario dei requisiti per l'esecuzione dei lavori che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica amministrazione;
- c) carenza sopravvenuta dei requisiti per il rilascio della certificazione antimafia;

- d) inosservanza degli ordini scritti impartiti dal Responsabile del Procedimento;
- e) esecuzione dei lavori in difformità del progetto approvato;
- f) impiego dei materiali non previsti o non a norma, rifiuto di provvedere alla sostituzione dei materiali contestati dal concedente o rifiuto di eseguire interventi di ripristino ordinati dal RUP;
- g) grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro e di sicurezza e salute nel cantiere temporaneo o mobile interessato;
- h) grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia urbanistico-edilizia;
- i) grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza delle maestranze impiegate;
- j) frode accertata nell'esecuzione dei lavori.

Art. 19 – Subappalto

Per il subappalto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 174 e, per quanto applicabile, dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Si dà atto che, in sede di offerta il CONCESSIONARIO si è avvalso della facoltà di subappaltare l'esecuzione dei seguenti lavori e che solo per tali lavori può essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto.

Il concessionario è obbligato ad inserire, all'interno del contratto di subappalto, tutte le clausole relative agli obblighi dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 del 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

Art. 20– Disposizioni in materia di sicurezza

I lavori previsti devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene e nel rispetto degli adempimenti di cui al D.Lgs. n.81/2008.

Il CONCESSIONARIO è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui D. Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Il CONCESSIONARIO prende atto che gli interventi oggetto del presente contratto potranno interferire con quelli di altre imprese e s'impegna a condurli in armonia con le esigenze anzidette, senza recare intralcio ed evitando contestazioni pregiudizievoli né accampare alcuna pretesa o richiesta di compenso aggiuntivo. Eventuali divergenze con altre imprese saranno regolate dall'amministrazione a suo insindacabile giudizio.

Il CONCESSIONARIO e, per il suo tramite, gli eventuali subappaltatori, saranno tenuti a fornire il Piano Operativo della Sicurezza specifico, relativo all'intervento, da sottoporre a verifica da parte dell'amministrazione comunale.

Nel caso in cui per il singolo intervento non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs 81/2008, il Gestore dovrà predisporre, entro trenta giorni dall'inizio dei lavori, il Piano Sostitutivo delle misure per la Sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008.

Il CONCESSIONARIO è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dal Gestore. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le

imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano sostitutivo della sicurezza e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di affidamento. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte del CONCESSIONARIO, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, il CONCESSIONARIO è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Resta comunque inteso che ogni e qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, sono a totale carico del CONCESSIONARIO.

Art. 21 -Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento e si intenderanno applicabili le norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili, nonché le disposizioni di legge e/o regolamento in materia di contratti pubblici. In particolare le parti fanno esplicito riferimento e rinvio al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti", nonché alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", e successive modificazioni, al capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici di interesse regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 2582 del 7 agosto 2007, alla legge n. 2248 del 1865, allegato F), per quanto ancora in vigore ed applicabile, al D.P.R. N. 207/2010 s.m.i., alla legge n. 55/1190 e al D.Lgs. n.81/208.

Per le modalità di esecuzione dei lavori "a regola d'arte" si farà inoltre riferimento alle norme CEI e UNI applicabili alle opere oggetto del contratto.

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente contratto e nel capitolato, l'Affidatario avrà l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti e alle società/imprese sub-affidatarie le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che possono essere emanate in vigore del Contratto, comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali aventi rapporto con le operazioni oggetto del presente affidamento. Per tutto quanto non disciplinato da legge (o da regolamenti, provvedimenti amministrativi) e dal Contratto, l'Affidatario sarà tenuto a svolgere le prestazioni richieste in osservanza al principio di buona fede contrattuale.

L'Affidatario si considererà, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza degli impianti in gestione.

L'Affidatario è inoltre impegnato a monitorare e rispettare tutte le deliberazioni, ordinanze e altri provvedimenti che possano comportare variazioni della situazione iniziale; di ogni atto dovesse intervenire con effetti sull'effettuazione delle operazioni affidate l'Affidatario dovrà dare tempestiva informazione al Comune. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, nel capitolato, nel bando e negli altri documenti di gara valgono le disposizioni regolamentarie e legislative in materia.

In relazione al presente contratto, il Responsabile Unico del Procedimento individuato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 31 del d.gs. n. 50/2016 si attiene, nello svolgimento della sua attività, alle Linee-guida n. 3, adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) con propria deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, nonché alle successive integrazioni ed interpretazioni rese dalla stessa Autorità.

In relazione al presente contratto, il Direttore dei Lavori e il Direttore dell'Esecuzione sono tenuti ad adeguare la loro attività alle Linee-guida che l'Autorità Nazionale Anticorruzione adotterà, in attuazione del d.lgs. n. 50/2016, in ordine ai compiti delle due figure.

Qualora le Linee-guida di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo determinassero elementi contrastanti con clausole del presente contratto o del capitolato speciale riferite al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, nonché alle loro attività e competenze,

l'Amministrazione è tenuta a disapplicare le clausole contrattuali e ad applicare le previsioni contenute nelle Linee-guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Correlativamente, l'Affidatario si impegna ad adeguare le proprie attività, per quanto necessario, alle suindicate Linee-guida.

Art. 22 -Spese contrattuali

Il Contratto viene stipulato nella forma pubblica amministrativa, verrà sottoposto a registrazione e le spese conseguenti tutte, nessuna esclusa, saranno a carico dell'Affidatario.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e connesse alla sua stipulazione, nessuna esclusa od eccettuata, sono a totale carico del CONCESSIONARIO.

Art. 23 -Registrazione

Il presente contratto redatto sotto forma di atto pubblico, è soggetto a registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del DPR 26.4.1986, n.131 e s.m.i. trattandosi di prestazioni soggette ad imposta sul valore aggiunto.

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio, mediante Modello Unico (M.U.I.) per l'importo di Euro.....

Art. 24 -Interpretazione del contratto

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui gli articoli da 1362 a 1371 del Codice Civile.

Art. 25 -Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati contenuti nel presente contratto e nei connessi documenti esclusivamente per le finalità amministrativo-contabili di cui all'art. 34, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 196/2003. Le Parti consentono alla comunicazione dei propri dati personali a terzi esclusivamente per le finalità predette e per l'assolvimento dei connessi obblighi di legge o di regolamento, senza necessità di preventiva informazione ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 26 -Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto, il foro territorialmente competente è esclusivamente quello del Tribunale di Vicenza, fatte salve le controversie devolute al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 119 e seguenti del D.Lgs. n. 104/2010, per le quali è competente esclusivamente il Tribunale amministrativo regionale del Veneto.

Ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti contraenti sull'esecuzione, interpretazione e risoluzione del contratto, è competente esclusivamente il foro di Vicenza. E' escluso al riguardo il giudizio arbitrale. Si applicano comunque le procedure indicate dagli articoli 240, 240-bis, 241 e 243 del Decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i.

E richiesto io, Segretario rogante, ho ricevuto questo atto redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, da persona di mia fiducia su numero facciate a video e n. righe, del quale ho dato lettura alle Parti.

Esse lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con e alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale la validità del cui certificato è stata da me Segretario rogante verificata, unitamente alla copia in formato digitale dei documenti, redatti in originale su supporto cartaceo elencati all'art. e costituenti allegati al contratto, la cui lettura è stata omessa su espressa e concorde richiesta delle Parti, avendo le stesse dichiarato di conoscerli e di approvarli.

Art. 27 -Varianti, addizioni e diminuzioni al progetto approvato

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dal Concessionario se non è disposta dal Direttore dei lavori e preventivamente approvata dal Comune nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dall'art. 175 ed in quanto compatibile dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Il Comune, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare un aumento o una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. In tal caso il concessionario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, eventualmente spettandogli esclusivamente quanto dovuto per le maggiori lavorazioni, da calcolarsi con il ribasso offerto in sede di aggiudicazione.

3. Al concessionario non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto dalla Direzione Lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del Comune, ove questa sia prescritta dalla legge o dalle norme in vigore.

4. Qualunque reclamo o riserva che il concessionario ritenga in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera a oggetto di tali richieste.

5. Ai sensi dell'art. 175 ed in quanto compatibile dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, sono ammesse le modifiche di contratto e non sono considerate varianti, gli interventi autorizzati dal RUP disposti dal Direttore dei Lavori, che rispettino le tre seguenti caratteristiche:

a. risolvano aspetti di dettaglio, o al fine di un miglioramento delle caratteristiche prestazionali od estetiche, o che riguardino almeno uno dei seguenti elementi: il risparmio energetico, l'introduzione di innovazioni tecnologiche, l'incremento nell'utilizzo di fonti rinnovabili, il risparmio delle risorse idriche, l'economia di esercizio, la riduzione dei costi di manutenzione, il prolungamento della durata delle garanzie degli impianti rispetto al minimo di legge, l'incremento della sicurezza di esercizio, l'incremento della sicurezza del patrimonio, il miglioramento dell'accessibilità.

6. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016 s.m.i, sono ammesse, nell'esclusivo interesse del Comune, le varianti, in aumento o in diminuzione, previa autorizzazione da parte del Responsabile del Procedimento purchè ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a. variazione, relativamente alla sola tipologia del presente comma, non superiore al 40% dell'importo contrattuale;

b. aventi ad oggetto adeguamento normativo e miglioramento delle caratteristiche prestazionali, funzionali estetiche, innovazioni tecnologiche, risparmio energetico, incremento nell'utilizzo di fonti rinnovabili, economia di esercizio, sicurezza, riduzione degli interventi di manutenzione, risparmio delle risorse idriche, completamento funzionale degli impianti e delle reti, introduzione di sistemi di telecontrollo dei dispositivi;

c. gli eventuali nuovi prezzi siano determinati ai sensi dell'art. "Lavori non previsti nell'elenco prezzi" del Capitolato

d. le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione siano valutate, sulla base dei prezzi regionali di cui all'art. 23 comma 7 del D.Lgs 50/2016 ove pertinenti, solo per l'eccezione rispetto il dieci per cento rispetto il prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

7. Ai sensi dell'Articolo 106, comma 1, lettera c). del Codice D.Lgs 50/2016 s.m.i, sono comunque ammesse, nell'esclusivo interesse del Comune, le varianti in corso d'opera, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purchè ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a. sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b. non è alterata la natura generale del contratto;

c. non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice degli appalti;

8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del Piano di Sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l'adeguamento dei Piani Operativi di Sicurezza.

9. la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che il concessionario è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.

10. Sono altresì ammesse le altre modifiche del contratto comunque disciplinate dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.

PER IL CONCEDENTE: (firmato digitalmente)

PER IL CONCESSIONARIO: (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO ROGANTE: (firmato digitalmente)

MATRICE DEI RISCHI COMUNE DI PIANEZZE (VI)

TIPOLOGIA RISCHIO	PROBABILITA' VERIFICARSI RISCHIO	MAGGIORI COSTI O RITARDI ASSOCIATI	STRUMENTI MITIGAZIONE RISCHIO	PER DEL	RISCHIO A CARICO DEL PUBBLICO	RISCHIO A CARICO DEL PRIVATO	RIF. CONVENZIONE
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE							
Consistenza degli impianti	MEDIA	7%			No	Si	Art.6
Progettazione	BASSA	5%	Polizza Assicurativa		No	Si	Art.6
Costruzione	BASSA	3%	Polizza Assicurativa		No	Si	Art.6
Aumento dei costi dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto	MEDIA	5%	Polizza Assicurativa		Si	Si	Art.6
Modifiche richieste dalla Pubblica Amministrazione	MEDIA				Si	No	Art. 27
Esecuzione dell'opera difforme dal progetto	MEDIA	5%	Verifiche e controlli in corso d'opera; clausole contrattuali		No	Si	Art. 6, Art. 18
Errata valutazione dei costi e dei tempi di esecuzione	MEDIA	5%			No	Si	Art. 4. Art. 9
RISCHI FINANZIARI							
Rischio Finanziario	MEDIA		Clausole contrattuali		No	Si	Art. 9
RISCHI OPERATIVI							
Fattori produttivi	BASSA	3%	Polizza Assicurativa		Parziale	Parziale	Art.2, Art. 6, Art. 9
Manutenzioni e ristrutturazioni	BASSA		Polizza Assicurativa		No	Si	Art.6, Art. 9
Cambiamenti nei livelli qualitativi e quantitativi di erogazione del servizio					Si	No	Art.6, Art. 9
Rischio di disponibilità/indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare	BASSA		Polizza Assicurativa; clausole contrattuali e penali		No	Si	Art.2, Art. 6, Art. 9
Inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori	MEDIA		Possibilità di sostituzione immediata di fornitori o subappaltatori inadempienti: clausole contratto		No	Si	Art. 6, Art. 9
Rischio di commissariamento	BASSA		Richiesta preventiva autorizzazioni		Si	Si	Art. 4
Rischio amministrativo	BASSA		Richiesta preventiva autorizzazioni		Si	Si	Art. 4

Rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata	MEDIA		Valutazione delle schede tecniche degli apparecchi; clausole contratto	No	Si	Art. 6
Mancato completamento degli interventi previsti	BASSA		Verifiche e controlli in corso d'opera; clausole contratto	No	Si	Art. 8, Art. 18
Rischio ambientale	BASSA		Visto il luogo e la tipologia di opere si giudica questo rischio basso	No	Si	Art. 6
Rischio di performance	MEDIA		Clausole contratto e penali	No	Si	Art. 6, Art. 9
Rischio di obsolescenza tecnica	BASSA		Clausole contratto e penali	No	Si	Art. 6
RISCHI LEGISLATIVI E POLITICI						
Cambiamenti nel quadro legislativo	BASSA		Condivisione rischio; clausole contratto	Si	Parziale	Art.10, Art.11
Cambiamenti nel quadro regolamentare	BASSA		Condivisione rischio; clausole contratto	Parziale	Parziale	Art.10, Art.11
FORZA MAGGIORE						
Forza maggiore	MEDIA		Prevedere possibilità di modificare il PEF	Parziale	Parziale	Art. 10
FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO						
Fallimento della società di progetto ed individuazione di un soggetto alternativo con competenze tali da subentrare nella gestione con aumento di costi del contratto	BASSA		Causa esplicitata nella convenzione	Parziale	Parziale	Art.18